



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 19 del 29/06/2026

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.

Nell'anno **2026** addì **29** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Straordinaria con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Viti Carlo Duilio	Sindaco	X	
Pittorru Giovanni	Vice Sindaco	X	
Pirina Lucia	Consigliere	X	
Filippeddu Christian	Consigliere	X	
Deiana Vanni	Consigliere	X	
Piu Noemi	Consigliere	X	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	Consigliere	X	
Calzoni Gavino	Consigliere	X	
Scanu Paola	Consigliere	X	
Deiana Matteo	Consigliere	X	
Marras Gian Michele	Consigliere	X	
Petrassu Marcuccia	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Pini Barbara**.

Constatata la legalità della seduta il **Sindaco Viti Carlo Duilio** dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 16 del 17/06/2026, con la quale si propone:

“VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.”

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti e votanti favorevoli per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti e votanti favorevoli per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Viti Carlo Duilio

Il Segretario Generale
F.to Pini Barbara



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Proposta N° 16 del 17/06/2026 di Consiglio Comunale

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.

Il Responsabile dell' Area Tecnica - Polizia Municipale

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 22.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30.12.2025;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Sant'Antonio di Gallura n. 11 del 03.11.2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Lucia Pasella l'incarico di Responsabile dell'area Area Tecnica/Polizia Municipale

PREMESSO CHE:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le

funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*

RILEVATO che, con il MTR-3, l'Autorità di Regolazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Predisporre il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione delle determinazioni tariffarie;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-3, allegato "A" alla delibera 397/2025, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto, per cui il Comune è qualificato come Ente Territorialmente Competente (ETC) nel procedimento di validazione del PEF TARI secondo il MTR ARERA *pro tempore* vigente;

CONSIDERATO che il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge in economia l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) e, pertanto, assume il duplice ruolo di gestore ai fini della regolazione ARERA nonché di validatore in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

RICHIAMATO l'art. 30.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF: *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di imparzialità imposti dal MTR tra GTRU e ETC, l'amministrazione comunale ha individuato l'ufficio proponente la presente delibera come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione definitiva da parte competente Consiglio Comunale come da normativa vigente;

PRESO ATTO che l'attività di validazione è stata svolta garantendo adeguati profili di terzietà, mediante individuazione di una struttura organizzativa distinta rispetto alle funzioni gestionali e con il supporto di un soggetto esterno specializzato, incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria con rispettiva certificazione delle attività svolte in coerenza con le disposizioni del MTR *pro tempore* vigente, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dell'Ente territorialmente competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria nei confronti dell'Autorità di Regolazione ARERA;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, che disciplina la procedura di predisposizione, validazione e approvazione del PEF;

VERIFICATO che la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

CONSIDERATO che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-3 e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF così come approvati dall'Autorità di Regolazione ARERA con propria Determinazione n. 1/DTAC/2025;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-3 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che l'ufficio proponente della presente delibera, avvalendosi del supporto tecnico e operativo di soggetto esterno specializzato, acquisita la rispettiva certificazione sullo svolgimento del procedimento di validazione e sulla documentazione dal medesimo prodotta, in coerenza con il MTR *pro tempore* vigente, ha proceduto alla definizione per la validazione formale dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2026-2029, secondo il MTR-3 allegato alla delibera ARERA 397/2025/R/Rif;

ATTESO che le entrate tariffarie determinate per ciascuna del periodo regolatorio MTR-3 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, di seguito riepilogando gli indici di riferimento per la determinazione del limite della crescita e rinviando alla relazione di accompagnamento sulle motivazioni delle rispettive determinazioni di seguito riassunte:

	2026	2027	2028	2029
r_{pi_a}	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,20%	0,20%	0,20%
K_a	6,00%	2,00%	0,00%	0,00%
CRI_q	1,00%	1,60%	0,00%	0,00%
ρ_a	8,80%	5,30%	1,70%	1,70%

RILEVATO che dallo schema di Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2026	2027	2028	2029
$\sum T_a$	€ 317.213	€ 328.166	€ 317.463	€ 317.180
$\sum T_{a-l}$	€ 254.886	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975
$\sum T_{max}$	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975	€ 302.024
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€ 39.899,1	€ 36.155,2	€ 20.487,3	€ 15.156,1

TENUTO CONTO:

- della gestione in economia del servizio GTRU svolta dall'Ufficio Tributi e delle valutazioni operate in sede di equilibrio economico-finanziario, anche ai fini del rispetto del limite alla crescita tariffaria;
- della coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio di gestione integrata RU;
- della valorizzazione delle componenti a conguaglio ai sensi dell'art. 27 del MTR-3;

CONSIDERATO che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per alcune annualità del periodo regolatorio vigente;

ATTESO che non si ritiene necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.4 del MTR-3 allegato A alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, le entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3 costituiscono valori massimi e che, in presenza di condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, è possibile applicare valori inferiori rispetto a quelli teoricamente riconoscibili;

RILEVATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, procedendo alla riduzione delle componenti di costo ammissibili al fine di garantire la coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio, preservando le efficienze conseguite in sede di gara;

DATO ATTO che tale scelta risulta conforme alle condizioni previste dalla regolazione, in quanto coerente con l'offerta economica di aggiudicazione del servizio e tale da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

RICHIAMATO L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- a) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- b) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- c) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che dal totale dei costi del PEF si sono applicate le detrazioni come dettagliate dalla tabella seguente:

<i>Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025</i>	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 733,05	€ 680,20	€ 680,20	€ 680,20
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------	--------	--------

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-3:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975	€ 302.024
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 733	€ 680	€ 680	€ 680
Tariffa TARI	€ 276.580	€ 291.331	€ 296.295	€ 301.344

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO di dover quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-3 ARERA allegato alla Deliberazione 397/2025, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quiivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 30 del MTR-3 e in coerenza con le scelte operate e rese evidenti nella relazione di accompagnamento allegata, l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 sulla base delle disposizioni del MTR-3 ARERA allegato alla Delibera 397/2025;
1. **DI DARE ATTO** che l'attività di validazione è stata svolta nel rispetto dei requisiti di terzietà di cui all'art. 30.3 del MTR-3 come indicato in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-3:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975	€ 302.024
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 733	€ 680	€ 680	€ 680
Tariffa TARI	€ 276.580	€ 291.331	€ 296.295	€ 301.344

3. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2026-2028 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
4. **DI APPROVARE** gli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025:
 - a. **Allegato 1)** il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029);
 - b. **Allegato 2)** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;
5. **DI DARE ATTO** che l'attività di validazione è stata svolta con il supporto dell'attestazione di validazione resa dal soggetto incaricato, acquisita agli atti dell'Ente e allegata alla presente determinazione (**Allegato 3**) quale parte integrante e sostanziale, quale elemento istruttorio a supporto delle verifiche di coerenza, completezza e congruità dei dati e del rispetto della metodologia tariffaria di cui al MTR-3;
6. **DI DARE MANDATO** all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 ad ARERA entro 60 giorni dall'approvazione della presente ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF.

Infine, stante l'urgenza,

PROPONE DI DELIBERARE

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 16**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/06/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Lucia Pasella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

ALESSANDRA DEROSAS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Viti Carlo Duilio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pini Barbara

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Messo Comunale
F.to Caadducciu
Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI

SANT'ANTONIO DI GALLURA

VALIDAZIONE PEF TARI 2026 - 2029

MTR-3 ARERA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF

DETERMINAZIONE ARERA N. 01/DTAC/2025

Sommario

1	Premessa (ETC).....	2
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
4	Attività di validazione (ETC).....	5
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	7
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	8
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	10
5.1.3	Coefficiente CRI	11
5.2	Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})	12
5.2.1	Componenti previsionali CO_{new}	12
5.2.2	Componenti previsionali COI	15
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	16
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	16
5.3.2	Componenti previsionali CO_{116}	17
5.3.3	Componenti previsionali CQ	17
5.3.4	Componenti previsionali COANT	18
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	19
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	19
5.6	Conguagli	20
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	22
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	22
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	24
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	24
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	25
5.12	Ulteriori detrazioni	26

1 Premessa (ETC)

In conformità alle definizioni contenute nella regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e, da ultimo, nella deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), l'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) è individuato nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, ovvero, in caso contrario, nella Regione o in altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, predispongono ed adottano i piani regionali di gestione dei rifiuti; ai sensi del successivo articolo 200, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal medesimo piano regionale. L'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede inoltre che, per ciascun ambito territoriale ottimale, sia istituito o designato il relativo Ente di governo dell'ambito (EGATO), cui sono attribuite le funzioni di organizzazione e controllo del servizio.

Con specifico riferimento alla Regione Autonoma della Sardegna, la pianificazione regionale in materia di rifiuti ha previsto l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, da governarsi mediante un Ente di governo d'ambito unitario. Tuttavia, alla data di predisposizione della presente relazione, tale Ente non risulta ancora istituito ed operativo.

In assenza di un EGATO costituito, in continuità con quanto già previsto dalla regolazione ARERA nei precedenti periodi regolatori e confermato nell'ambito del MTR-3, l'Ente territorialmente competente è individuato, in via residuale, nei Comuni, quali enti titolari delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, il Comune scrivente è chiamato ad assumere, nell'ambito del proprio territorio, il ruolo di Ente territorialmente competente, provvedendo alla raccolta e verifica dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché alla validazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dalla regolazione ARERA, al consolidamento del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità.

Il Comune svolge, altresì, in economia, l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU), configurandosi pertanto come gestore per tale specifico segmento del servizio. In tale contesto, si rende necessario garantire adeguati profili di terzietà nell'attività di validazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 30.3 del MTR-3 ARERA, secondo cui, nei casi in cui l'ETC coincida con il gestore, la funzione di validazione deve essere svolta da una struttura o unità organizzativa distinta, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

A tal fine, il Comune ha individuato una specifica unità organizzativa interna, dotata dei necessari requisiti di indipendenza funzionale rispetto all'ufficio competente per la gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, incaricata dello svolgimento delle attività istruttorie e di validazione del PEF, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

Al fine di garantire adeguati profili di terzietà, indipendenza e competenza tecnica nello svolgimento dell'attività di validazione, il Comune si è avvalso del supporto di un soggetto esterno specializzato,

ALLEGATO 2

incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria nella verifica dei dati trasmessi dai gestori e nella predisposizione degli atti relativi al Piano Economico Finanziario.

Ai fini della definitiva approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI, resta ferma la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Sant'Antonio di Gallura, per cui, nei paragrafi che seguono, si descriveranno le caratteristiche e i gestori dell'ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all'analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto; spazzamento e lavaggio strade; nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Sant'Antonio di Gallura, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestiti dagli impianti di destinazione e che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati due distinti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all'art. 1.1 del MTR-3, come **Gestori del servizio integrato rifiuti urbani** e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-3 in conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3).

	Spazzamento e Lavaggio Strade (SLS)	Raccolta e trasporto dei RU (RTR)	Trattamento Recupero dei RU (CTR)	Trattamento Smaltimento dei RU (CTS)	Gestione tariffe rapporti utenti del servizio (GTRU)
TEKNOSERVICE S.R.L.	SI	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA	NO	NO	NO	NO	SI

Di seguito le informazioni di dettaglio sull'affidamento del Gestore diverso dal Comune.

	Partita IVA	Tipologia di affidamento	Gara ai sensi della Delibera 596/2024/R/rif	Inizio Affidamento	Scadenza Affidamento
TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	Affidamento con gara	NO	02/01/2023	31/12/2027

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

Nel processo di classificazione degli impianti ai fini della valorizzazione delle componenti CTS e CTR del Piano Economico Finanziario, si è proceduto ad analizzare il quadro impiantistico regionale alla luce del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Sardegna vigente e della disciplina tariffaria di cui al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

ALLEGATO 2

In particolare, ai sensi della regolazione ARERA, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati in presenza di condizioni di limitata contendibilità del servizio, riconducibili alla necessità di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale e alla presenza di flussi indirizzati o comunque vincolati dalla pianificazione pubblica.

Dall’analisi del PRGR emerge che la filiera del rifiuto urbano residuo (RUR) è organizzata secondo un modello di gestione integrata e pianificata, volto a garantire la chiusura del ciclo a livello regionale attraverso l’individuazione di impianti di riferimento per bacini territoriali e il conseguente indirizzamento dei flussi. Tale assetto, coerente con i principi di autosufficienza e prossimità propri della pianificazione regionale, determina condizioni strutturali di non contendibilità del servizio, in quanto i conferimenti risultano di fatto vincolati agli impianti individuati dal sistema pubblico.

Ne consegue che gli impianti di trattamento e smaltimento del RUR (quali impianti di trattamento meccanico-biologico, termovalorizzatori e discariche di servizio) presentano le caratteristiche proprie degli impianti “minimi” ai sensi del MTR-3, con conseguente valorizzazione delle relative componenti di costo nelle voci CTS_{min} .

Diversamente, per le restanti filiere di rifiuto urbano, ed in particolare per le frazioni differenziate avviate a recupero di materia, il PRGR evidenzia un contesto caratterizzato da una maggiore apertura al mercato e dalla presenza di operatori plurimi. In particolare, per i rifiuti di imballaggio e le frazioni secche, il Piano rileva come il sistema regionale non disponga di una filiera completa di riciclo, con conseguente conferimento dei flussi verso impianti localizzati anche al di fuori del territorio regionale e gestiti nell’ambito dei consorzi di filiera.

Inoltre, per le attività di recupero (operazioni R3), si riscontra una significativa sovracapacità impiantistica rispetto ai fabbisogni regionali, tale da garantire la contendibilità del servizio e la possibilità di scelta tra diversi operatori.

Alla luce di tali evidenze, in coerenza con i criteri del MTR-3, si ritiene che nel contesto della Regione Sardegna i conferimenti relativi al RUR siano da considerarsi strutturalmente vincolati dalla pianificazione regionale e, pertanto, riconducibili a impianti “minimi”, mentre per le restanti frazioni di rifiuto urbano sussistono condizioni di mercato tali da giustificare la classificazione tra gli impianti “aggiuntivi” (CTR_{altro}), salvo specifiche evidenze istruttorie che dimostrino, caso per caso, la presenza di vincoli di conferimento o condizioni di non contendibilità del servizio.

In coerenza con la classificazione degli impianti operata ai sensi del MTR-3, si evidenzia che la qualificazione degli impianti di destinazione come “minimi” o “aggiuntivi” rileva anche ai fini dell’applicazione del meccanismo di conguaglio di cui all’art. 27.7 del medesimo Metodo. In particolare, tale disposizione prevede il recupero, nell’ambito della componente a conguaglio, della differenza tra i costi riconosciuti e quelli coperti in tariffa con riferimento alle annualità pregresse, limitatamente ai costi afferenti agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (componenti CTS_{min} e CTR_{min}).

Ne consegue che, per gli impianti qualificati come “aggiuntivi”, operanti in regime di mercato e non soggetti a regolazione tariffaria, non trova applicazione il suddetto meccanismo di conguaglio. Tale impostazione è coerentemente recepita anche nel Tool di calcolo MTR-3 predisposto dall’Autorità, nel quale il recupero a conguaglio è previsto esclusivamente per le componenti riferite agli impianti minimi, come desumibile dal foglio di calcolo IN_CTS_CTR_RC.

ALLEGATO 2

Alla luce di quanto sopra, la corretta qualificazione degli impianti assume rilievo non solo ai fini della determinazione delle componenti di costo da includere nel PEF tariffario, ma anche ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di conguaglio previsti dalla regolazione, con impatti diretti sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente fornisce le opportune evidenze dell'acquisizione, da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il tool-PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo il presente schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025). In caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale è possibile redigere un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative; nel caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3 si utilizza, di norma, un'unica relazione di accompagnamento;
3. una dichiarazione per ciascun gestore, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

L'ETC attesta che ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza conformemente ai principi del MTR-3 e conformemente agli schemi documentali come sopra descritti e che saranno oggetto di trasmissione ad ARERA secondo le disposizioni vigenti.

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione¹, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

¹ Ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale e, a tal fine, all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura o un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile o un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

ALLEGATO 2

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente ha svolto l'attività di validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3).

In considerazione della coincidenza, per taluni segmenti del servizio, tra il ruolo di gestore (in particolare per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza – GTRU) e quello di Ente territorialmente competente, l'attività di validazione è stata svolta garantendo adeguati profili di terzietà, mediante individuazione di una struttura organizzativa distinta rispetto alle funzioni gestionali e con il supporto di un soggetto esterno specializzato, incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Ente territorialmente competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria all'Autorità.

L'attività di validazione si è articolata nelle seguenti fasi:

- **verifica della completezza della documentazione trasmessa dai gestori**, comprendente il tool di calcolo MTR-3, le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità, nonché la documentazione contabile sottostante;
- **verifica della coerenza dei dati di costo riportati nel PEF rispetto alle fonti contabili obbligatorie** relative all'annualità (a-2), nonché ai dati previsionali ove ammessi dalla regolazione;
- **verifica della corretta perimetrazione delle attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**, con esclusione delle attività esterne al ciclo integrato, ai sensi della regolazione ARERA;
- **verifica della congruità dei costi esposti**, anche mediante confronto con i corrispettivi contrattuali vigenti, con le condizioni di affidamento del servizio e con le caratteristiche tecnico-organizzative dello stesso;
- **verifica del rispetto della metodologia di calcolo prevista dal MTR-3**, con particolare riferimento:
 - alla corretta classificazione dei costi operativi (CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, ecc.);
 - alla corretta determinazione dei costi di capitale;
 - alla corretta valorizzazione delle componenti di costo previsionale, ove presenti;
 - alla corretta applicazione dei criteri di aggiornamento e conguaglio;
- **verifica della coerenza complessiva del Piano Economico Finanziario**, anche con riferimento al rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dalla regolazione ARERA e alla corretta determinazione dei parametri e coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente;
- **verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in relazione al complesso dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3.

Sulla base delle verifiche effettuate, l'Ente territorialmente competente ritiene che i dati e le informazioni trasmesse dai gestori risultino complessivamente coerenti, completi e congrui rispetto

ALLEGATO 2

alle attività svolte e conformi alla metodologia prevista dal MTR-3, e procede pertanto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima dell'applicazione del limite annuale alla crescita, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max\ a}$), applicabili nel rispetto del medesimo limite, con riferimento alle annualità 2026-2029, come risultanti dal Tool di calcolo MTR-3.

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è stato determinato in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, attraverso la valorizzazione dei coefficienti previsti dalla metodologia tariffaria, che concorrono alla definizione del tasso di variazione annuale delle entrate (ρ_a).

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione dei suddetti coefficienti sulla base delle caratteristiche del servizio, degli obiettivi di miglioramento della qualità e delle condizioni di gestione, assicurando la coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla regolazione.

In particolare, la definizione dei coefficienti è avvenuta anche tenendo conto degli esiti delle procedure di affidamento del servizio e delle condizioni contrattuali vigenti, al fine di garantire la salvaguardia delle eventuali efficienze conseguite in sede di gara, nonché la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

	2026	2027	2028	2029
rpi_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,10%	0,20%	0,20%	0,20%
K_a	6,00%	2,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	1,00%	1,60%	0,00%	0,00%
ρ_a	8,80%	5,30%	1,70%	1,70%

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 317.213	€ 328.166	€ 317.463	€ 317.180
ΣT_{a-1}	€ 254.886	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975
ΣT_{max}	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975	€ 302.024
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 39.899,1	€ 36.155,2	€ 20.487,3	€ 15.156,1

Si rinvia ai successivi paragrafi per l'analisi puntuale dei coefficienti che concorrono alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con particolare riferimento al

ALLEGATO 2

coefficiente di recupero di produttività, al coefficiente di potenziamento dei livelli di qualità e agli eventuali ulteriori parametri previsti dalla metodologia tariffaria vigente.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai fini della determinazione del coefficiente di recupero di produttività (X), l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del livello di efficienza e qualità della gestione, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3).

In particolare, la valorizzazione del coefficiente X_{reg} è stata effettuata sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento;
- del livello di qualità ambientale della gestione, valutato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 ;
- dei risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei coefficienti rilevanti per la determinazione dei valori di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.

ALLEGATO 2

<i>Coefficiente di gradualità</i>	2026	2027	2028	2029
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata (γ_1)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	-0,15	-0,20	-0,20	-0,20
Totale γ	-0,25	-0,30	-0,30	-0,30
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$	0,75	0,70	0,70	0,70

<i>Grandezze fisico-tecniche</i>	2026	2027	2028	2029
raccolta differenziata % (a-2)	85%	85%	85%	85%
qa-2 ton	495,23	495,23	495,23	495,23
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)	50,26	51,47	56,00	58,96
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	49,30	49,30	49,30	49,30

<i>Macro indicatore R1</i>	2026	2027	2028	2029
R1 _a	0,28	0,28	0,28	0,28
Classe R1 _a	G	G	G	G
Obiettivo R1 _{a+2}	0,36	0,36	0,36	0,36
Classe obiettivo R1 _{a+2}	F	F	F	F

<i>Macro indicatore R2</i>	2026	2027	2028	2029
R2 _a	0,97	0,97	0,97	0,97
Classe R2 _a	A	A	A	A
Obiettivo R2 _{a+2}	0,95	0,95	0,95	0,95
Obiettivo R2 _{a+2}	A	A	A	A

Con riferimento al **parametro γ_1** , relativo al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, l'Ente territorialmente competente ha rilevato un livello **soddisfacente**, in considerazione di una percentuale di raccolta differenziata superiore ai livelli medi di riferimento.

Con riferimento al **parametro γ_2** , relativo all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, la valutazione è risultata **non soddisfacente**, in quanto il macro-indicatore R1, determinato sulla base dei dati disponibili, risulta inferiore alla soglia di 0,85 prevista dalla regolazione, non soddisfacendo pertanto la condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3.

Tale esito evidenzia un livello di efficacia non adeguato dell'avvio a riciclo delle frazioni oggetto di responsabilità estesa del produttore, con possibili riflessi sulla valorizzazione dei meccanismi incentivanti previsti dal metodo tariffario, in particolare con riferimento alla determinazione del fattore di sharing dei ricavi e, più in generale, agli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale del servizio.

ALLEGATO 2

Sulla base delle suddette valutazioni, i coefficienti γ_1 e γ_2 sono stati entrambi valorizzati con livelli che riflettono la piena coerenza rispetto alla qualità ambientale della gestione secondo le analisi effettuate.

Dal confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento, pari a **49,30 cent€/kg**, emerge un livello di costo **superiore al benchmark**, indicativo di una gestione caratterizzata da costi unitari più elevati rispetto al valore medio di settore.

Tale evidenza segnala potenziali margini di efficientamento nella gestione del servizio, rendendo necessario un attento presidio da parte dell'Ente Territorialmente Competente nella valutazione delle componenti di costo e nella verifica della loro ammissibilità ai fini tariffari.

Pertanto, coerentemente con le analisi sopra esposte, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di valorizzare il coefficiente di recupero di produttività in modo tale da favorire un progressivo riallineamento dei costi ai livelli di *benchmark*, nel rispetto delle disposizioni del MTR-3.

Con riferimento al **coefficiente X_{com}** , si dà atto che lo stesso non trova applicazione nel presente ambito tariffario, in quanto il servizio non risulta affidato mediante procedura competitiva ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, ovvero non sono presenti elementi utili alla sua valorizzazione.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai fini della determinazione del coefficiente di potenziamento K, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valutazione del posizionamento dell'ambito tariffario nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, tenendo conto congiuntamente del livello di efficienza economica della gestione e del livello di qualità ambientale del servizio.

Sotto il profilo della qualità ambientale, si rilevano gli indicatori già esposti e di riepilogati per una più opportuna analisi del coefficiente di riferimento.

Raccolta Differenziata % (a-2)	85%
Macro indicatore R1 _a	0,28
Classe R1	G
Macro indicatore R2 _a	0,97
Classe R2	A

Tali elementi collocano l'ambito tariffario in un contesto caratterizzato da livelli di **qualità ambientale non pienamente adeguati** e da margini di miglioramento sotto il profilo dell'efficienza gestionale.

In tale contesto, l'Ente Territorialmente Competente rileva la necessità di promuovere interventi di **potenziamento del servizio**, finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e al progressivo riallineamento agli standard attesi, anche mediante una coerente valorizzazione del coefficiente K nel rispetto delle disposizioni del MTR-3.

In relazione agli obiettivi di gestione e coerentemente con i valori di riferimento, l'Ente territorialmente competente ha individuato, per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, i seguenti **obiettivo dei livelli** di servizio.

ALLEGATO 2

	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Miglioramento	Miglioramento	Consolidamento	Consolidamento
Cueff _{a-2} /Bench _{a-2}	1,020	1,044	1,136	1,196
SCHEMA REGOLATORIO	Schema IV	Schema IV	Schema I	Schema I

Sulla base delle suddette valutazioni, l'ambito tariffario è stato collocato nello Schema regolatorio coerente con situazioni che richiedono interventi di **miglioramento delle performance ambientali** e gestionali.

In tale contesto, il coefficiente K è stato determinato distinguendo tra componente regolatoria (K_{reg}) e componente competitiva (K_{com}), ai sensi dell'articolo 5 del MTR-3.

In particolare:

- K_{com} è stato valorizzato pari a zero per tutte le annualità, non risultando applicabile nel presente ambito tariffario in assenza di procedure di affidamento rilevanti ai fini della sua determinazione;
- K_{reg} è stato valorizzato in misura tale da sostenere il conseguimento di **obiettivi di potenziamento** del servizio, con particolare riferimento al **miglioramento** dei livelli di raccolta differenziata, all'incremento dell'efficacia dell'avvio a riciclo e, più in generale, al raggiungimento degli standard di qualità ambientale richiesti dalla regolazione.

Tale impostazione consente di accompagnare gradualmente il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, evitando incrementi tariffari non giustificati da effettivi fabbisogni di potenziamento, e risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.

Ai fini della determinazione del coefficiente CRI, l'Ente territorialmente competente ha valutato le condizioni previste dal comma 5.3 del MTR-3, con particolare riferimento alla presenza di maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

In tale ambito, il gestore del servizio ha rappresentato, mediante apposita nota istruttoria, l'insorgenza di maggiori costi operativi derivanti dal **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** del settore igiene ambientale, sottoscritto in data 9 dicembre 2025, i cui effetti economici si manifestano principalmente nelle annualità 2026 e 2027.

Dalla documentazione trasmessa emerge che tali incrementi del costo del lavoro risultano riconducibili agli effetti della dinamica inflattiva registrata negli anni precedenti, in quanto

ALLEGATO 2

determinati anche sulla base degli scostamenti dell'indice dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari relativi al precedente periodo regolatorio.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del MTR-3, tali maggiori oneri sono stati valorizzati dal gestore mediante la componente previsionale CO_{ant} , limitatamente alle annualità 2026 e 2027, a copertura degli incrementi attesi sui costi operativi.

L'Ente territorialmente competente, a seguito delle verifiche svolte sulla documentazione trasmessa e sulla coerenza delle quantificazioni proposte, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento, in misura limitata e graduale, degli effetti della dinamica inflattiva non ancora recuperata.

Pertanto, il coefficiente CRI è stato valorizzato coerentemente con i principi del MTR-3.

La valorizzazione del coefficiente CRI è stata effettuata in coerenza con i limiti previsti dalla regolazione e tenendo conto della necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, evitando al contempo effetti distorsivi sulla dinamica tariffaria.

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante per la copertura di oneri sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio (CO_{new}^{exp}), l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, **sono state valorizzate** componenti di costo riconducibili a nuovi servizi o a significativi interventi di miglioramento sistematico tali da giustificare la valorizzazione delle suddette componenti.

In particolare, dall'analisi della documentazione trasmessa dai gestori e dalle verifiche istruttorie svolte, emergono elementi riconducibili a:

- introduzione e/o rafforzamento di servizi finalizzati all'incremento della raccolta differenziata;
- estensioni rilevanti delle attività già svolte, con particolare riferimento all'ottimizzazione dei sistemi di raccolta e conferimento;
- interventi strutturali di potenziamento del servizio, idonei a determinare costi incrementali di natura sistematica e correlati a specifici target di miglioramento.

Tali interventi risultano coerenti con le criticità rilevate in sede di analisi delle performance ambientali e con gli obiettivi di progressivo miglioramento del servizio nel corso del periodo regolatorio.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per la valorizzazione delle componenti CO_{new}^{exp} , con particolare riferimento alla puntuale identificazione dei target di miglioramento e alla quantificazione dei relativi oneri sulla base di dati oggettivi e verificabili.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CO_{new}^{exp} per le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, in misura coerente con gli interventi programmati e con l'esigenza di garantire il miglioramento delle performance del servizio, nel

ALLEGATO 2

rispetto della sostenibilità economico-finanziaria della gestione e della trasparenza nella correlazione tra costi riconosciuti e obiettivi perseguiti.

Conseguentemente, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla relativa valorizzazione limitatamente alle annualità 2026 e 2027, in coerenza con l'attivazione di un servizio specialistico di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC), finalizzato al rafforzamento delle attività di programmazione, controllo e verifica dell'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'intervento si rende necessario in ragione delle criticità riscontrate nella struttura organizzativa dell'Ente, caratterizzata da una carenza di personale e, in particolare, dall'assenza di adeguate figure tecniche specializzate per il presidio delle funzioni di monitoraggio contrattuale e di governo operativo del servizio. Tale condizione, ove non adeguatamente affrontata, risulta idonea a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di miglioramento delle performance ambientali e gestionali previsti dalla regolazione.

L'attivazione del servizio di DEC consente pertanto di introdurre un presidio strutturato, continuativo e qualificato sulle attività del gestore, garantendo:

- la verifica sistematica della corretta esecuzione contrattuale;
- il monitoraggio puntuale dei livelli di servizio e degli indicatori di performance;
- il supporto tecnico-operativo nella programmazione e nell'ottimizzazione del servizio;
- la capacità di intercettare tempestivamente criticità gestionali e attivare le necessarie azioni correttive.

Tali attività risultano direttamente funzionali e necessarie al conseguimento dei target di miglioramento individuati dall'Ente, con particolare riferimento all'incremento della raccolta differenziata, alla riduzione dei quantitativi di rifiuto urbano residuo (RUR) avviati a smaltimento, al miglioramento del macro-indicatore R1 (efficacia dell'avvio a riciclo) e alla riduzione della frazione estranea nella raccolta differenziata, come rilevata in sede impiantistica.

In assenza del suddetto intervento, l'Ente non disporrebbe degli strumenti organizzativi e tecnici idonei a garantire un adeguato livello di controllo sull'operato del gestore, con conseguente rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di inefficienze nella gestione del servizio.

La valorizzazione della componente CO_{new}^{exp} è stata effettuata sulla base del preventivo di costo trasmesso, comprensivo degli oneri accessori non detraibili per l'Ente, e risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del MTR-3, in quanto riferita a interventi di natura sistematica, supportati da elementi oggettivi e verificabili e chiaramente riconducibili a target di miglioramento misurabili.

Dall'analisi del preventivo tecnico-economico trasmesso emerge come il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto non si configuri quale mera attività di controllo amministrativo, bensì quale presidio tecnico-operativo avanzato, con impatti diretti e misurabili sulla gestione economica, ambientale e tariffaria del servizio.

In particolare, le attività previste comprendono la predisposizione di proiezioni statistiche periodiche sui quantitativi di rifiuti e sui costi di smaltimento, idonee ad anticipare l'andamento della spesa per i conferimenti agli impianti e a supportare la programmazione economico-finanziaria della gestione, riducendo il rischio di scostamenti significativi e la necessità di successivi congruagli tariffari.

ALLEGATO 2

Il servizio prevede inoltre il monitoraggio sistematico delle performance del servizio, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e alla qualità delle frazioni raccolte, incidendo direttamente sugli indicatori di efficacia ambientale (quali, a titolo esemplificativo, l'avvio a riciclo e la riduzione del rifiuto urbano residuo).

Ulteriore elemento qualificante è rappresentato dall'introduzione di un sistema strutturato di controllo e tracciabilità delle attività (verbali, report periodici, sistemi di geolocalizzazione e reportistica condivisa), che garantisce la piena verificabilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti, in coerenza con i requisiti di oggettività e misurabilità richiesti dalla regolazione ARERA.

Il servizio contempla altresì il presidio degli aspetti economici del contratto, attraverso il controllo della contabilità, l'emissione degli stati di avanzamento, la verifica delle prestazioni rese e l'eventuale applicazione di penali, contribuendo a ridurre il rischio di inefficienze gestionali e fenomeni di moral hazard in capo al gestore.

Rileva inoltre il supporto fornito nella gestione dei ricavi derivanti da filiere di recupero (quali i corrispettivi CONAI e le premialità regionali), nonché nell'elaborazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, evidenziando un collegamento diretto tra le attività del DEC e la corretta determinazione delle entrate tariffarie.

Alla luce di tali elementi, il servizio si configura quale intervento di natura sistematica, continuativa e strutturata, direttamente funzionale al miglioramento delle performance del servizio e al rafforzamento della capacità di governo tecnico ed economico dell'Ente, risultando pertanto coerente con le previsioni dell'articolo 10 del MTR-3.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento delle suddette componenti previsionali, in quanto strettamente necessarie al rafforzamento della capacità amministrativa e al conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

Target di miglioramento entro anno definito	Indicatore associato al target di miglioramento
Incremento percentuale di raccolta differenziata (RD)	Percentuale raccolta differenziata (RD)
Riduzione percentuale del rifiuto urbano residuo (RUR)	Quantità RUR destinato a smaltimento (ton)
Miglioramento macro-indicatore R1 (efficacia avvio a riciclo imballaggi)	Macro-indicatore R1 (RQTR)
Riduzione percentuale frazione estranea nella raccolta differenziata	Percentuale frazione estranea rilevata in impianto

Anno avvio	Anno target	Costo 2026 (€)	Costo 2027 (€)
2026	2027	€ 7.253,31	€ 12.434,24

Si evidenzia che il costo relativo al servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto non è riconducibile a funzioni operative proprie del gestore del servizio, né comporta alcuna duplicazione delle attività contrattualmente poste in capo allo stesso, bensì si configura quale presidio tecnico-

ALLEGATO 2

amministrativo in capo all'Ente Territorialmente Competente, finalizzato al rafforzamento delle attività di controllo, verifica e validazione della gestione.

In particolare, le attività svolte non incidono sull'organizzazione operativa del servizio, che resta integralmente nella responsabilità del gestore, ma si limitano alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla certificazione dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, nonché al controllo della spesa e alla validazione dei dati economici rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

Tale funzione assume particolare rilievo alla luce della complessità del servizio e della necessità di garantire l'affidabilità dei dati utilizzati ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario, nonché di prevenire scostamenti significativi nei costi di trattamento e smaltimento che potrebbero generare conguagli tariffari ai sensi della regolazione vigente.

Il ricorso a un supporto tecnico esterno risulta, inoltre, coerente con le esigenze organizzative dell'Ente, che non dispone internamente di adeguate strutture tecniche specialistiche, rendendo pertanto necessario dotarsi di strumenti idonei a garantire un efficace presidio delle attività di controllo e una corretta governance del servizio.

Resta inteso che le componenti previsionali riconosciute ai fini della valorizzazione dei costi operativi incentivanti saranno oggetto di puntuale monitoraggio e rendicontazione da parte dell'Ente territorialmente competente, con riferimento sia all'effettivo sostenimento dei costi sia al grado di conseguimento dei target di miglioramento individuati.

In particolare, nelle more dell'aggiornamento infra-periodo regolatorio previsto per il secondo biennio 2028-2029, l'Ente provvederà a verificare la coerenza tra i costi preventivati e quelli effettivamente sostenuti, nonché l'efficacia degli interventi attuati in termini di miglioramento delle performance ambientali e gestionali del servizio.

Eventuali scostamenti positivi, derivanti da minori costi sostenuti o da maggiori efficienze conseguite rispetto a quanto previsto, saranno oggetto di valutazione ai fini della loro restituzione a favore dell'utenza, attraverso i meccanismi di conguaglio previsti dalla regolazione vigente, in coerenza con i principi di trasparenza, efficienza e tutela degli utenti sanciti dal MTR-3.

Tale impostazione consente di garantire un utilizzo prudentiale e controllato delle componenti previsionali, assicurando al contempo la piena coerenza tra costi riconosciuti, risultati conseguiti e dinamica tariffaria nel corso dell'intero periodo regolatorio.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Con riferimento alle componenti previsionali di costo operativo incentivante relative a interventi puntuali (COI^{exp}), l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state proposte dal/i gestore/i componenti di costo riconducibili a specifici interventi di miglioramento da realizzarsi su singole annualità.

Dalle verifiche istruttorie svolte sulla documentazione trasmessa, non emergono infatti interventi puntuali caratterizzati da:

- introduzione temporanea o sperimentale di nuovi servizi;
- attivazione di progetti specifici di miglioramento della qualità o dell'efficienza del servizio;

ALLEGATO 2

- adeguamenti operativi circoscritti nel tempo tali da giustificare il riconoscimento di costi incentivanti per singole annualità.

La gestione del servizio risulta orientata al consolidamento dei livelli qualitativi ed operativi già raggiunti, senza l'attivazione di interventi specifici che comportino incrementi di costo riconducibili alla componente COI.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti COI_{exp} per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.3.1 Componente previsionale $CTSD^{exp}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente $CTSD^{exp}$, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Con riferimento alla componente previsionale $CTSD^{exp}$, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, **non si è proceduto alla relativa valorizzazione.**

In esito alle verifiche istruttorie svolte, è emerso infatti che le dinamiche di incremento dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani risultano già adeguatamente intercettate attraverso i meccanismi di aggiornamento previsti dalla regolazione tariffaria, ed in particolare mediante l'applicazione dei criteri di indicizzazione di cui all'articolo 8 del MTR-3.

In tale contesto, gli adeguamenti tariffari applicati dagli impianti di destinazione, riconducibili prevalentemente a fenomeni di natura inflattiva e all'evoluzione dei costi operativi, non configurano variazioni ulteriori e straordinarie rispetto a quelle già considerate nel perimetro regolatorio, tali da giustificare il riconoscimento di una specifica componente previsionale aggiuntiva.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto che la valorizzazione della componente $CTSD^{exp}$ determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi oneri, già ricompresi nei meccanismi ordinari di aggiornamento dei costi, con conseguente potenziale sovrastima delle entrate tariffarie.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di non procedere alla valorizzazione della componente in oggetto, ritenendo che l'equilibrio economico-finanziario della gestione risulti comunque garantito nell'ambito della dinamica tariffaria definita secondo i criteri del MTR-3.

ALLEGATO 2

Resta fermo che eventuali variazioni dei costi di accesso agli impianti che dovessero assumere carattere eccezionale e non riconducibile ai meccanismi ordinari di aggiornamento potranno essere oggetto di specifica valutazione nelle successive predisposizioni tariffarie, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle componenti previsionali disciplinate dalla regolazione vigente.

5.3.2 Componenti previsionali CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Con riferimento alle componenti previsionali CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono state rilevate condizioni tali da giustificare la valorizzazione delle suddette componenti.

In particolare, dall'analisi dei dati disponibili e delle informazioni trasmesse dal gestore, non emergono fenomeni significativi di riduzione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico riconducibili all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 da parte delle utenze non domestiche.

Parimenti, non si rilevano esigenze di mantenimento di capacità di gestione di riserva connesse alla possibile riammissione nel servizio pubblico di utenze precedentemente fuoriuscite.

La gestione del servizio risulta pertanto stabile sotto il profilo dei quantitativi trattati, senza evidenze di variazioni strutturali riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla componente CO₁₁₆.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CO₁₁₆ per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con riferimento alle componenti previsionali CQ, l'Ente territorialmente competente dà atto che, per il periodo regolatorio 2026-2029, non sono stati rilevati oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli obblighi di qualità del servizio introdotti dall'Autorità mediante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

In particolare, dall'analisi della documentazione trasmessa dai gestori e dalle verifiche istruttorie svolte, non emergono costi incrementali, né di natura operativa né di natura strutturale, riferibili:

ALLEGATO 2

- all'adeguamento dei livelli di qualità contrattuale;
- al potenziamento dei sistemi informativi;
- all'incremento delle attività di gestione del rapporto con l'utenza;
- o ad altri obblighi previsti dalla regolazione della qualità.

Il servizio risulta infatti già organizzato in modo sostanzialmente coerente con gli standard previsti dal TQRIF, ovvero gli eventuali adeguamenti necessari risultano marginali e già ricompresi nei costi operativi esistenti.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti CQ per alcuna delle annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Con riferimento alle componenti previsionali CO_{ANT} , l'Ente territorialmente competente dà atto che, per le annualità 2026 e 2027, **sono stati riconosciuti oneri aggiuntivi** relativi ai costi operativi derivanti dall'incremento del costo del lavoro conseguente al **rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore igiene ambientale**, sottoscritto in data 9 dicembre 2025.

Tali incrementi risultano riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, in quanto determinati anche sulla base degli scostamenti registrati negli indici dei prezzi al consumo, e non risultano integralmente intercettati negli aggiornamenti tariffari del precedente periodo regolatorio, ai sensi di quanto previsto dal comma 8.6 del MTR-3.

La quantificazione della componente previsionale è stata effettuata dal gestore sulla base di evidenze documentali relative:

- al costo del personale sostenuto nell'anno di riferimento (a-2);
- alle variazioni derivanti dalle nuove tabelle contrattuali del CCNL;
- alla stima degli scostamenti economici attesi per le annualità 2026 e 2027.

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della coerenza delle quantificazioni proposte, riscontrando la congruità delle stime rispetto agli incrementi contrattuali previsti e alla struttura dei costi operativi del servizio.

Le componenti CO_{ANT} sono state pertanto valorizzate, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri attesi, fermo restando il loro carattere anticipatorio e temporaneo.

Il riconoscimento della componente previsionale in esame risulta necessario al fine di **garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione**, in presenza di fattori esogeni non prevedibili al momento della definizione delle precedenti predisposizioni tariffarie.

Per le annualità successive, tali componenti non sono state valorizzate, in quanto i relativi effetti saranno oggetto di verifica e conguaglio nell'ambito delle successive predisposizioni tariffarie, sulla base dei dati consuntivi effettivamente rilevati.

L'Ente territorialmente competente evidenzia che **il riconoscimento dei maggiori oneri nell'ambito del Piano Economico Finanziario è effettuato ai fini della copertura tariffaria**, in coerenza con

ALLEGATO 2

la regolazione ARERA. Resta fermo che **la corresponsione dei medesimi oneri nell'ambito del rapporto contrattuale è disciplinata dalle specifiche clausole contrattuali** e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, rispetto alle quali l'Ente si riserva le opportune valutazioni.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla determinazione del fattore di sharing (b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC,a}), nell'ambito dell'intervallo previsto dalla regolazione e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, desunto dai parametri γ_1 e γ_2 , nonché dai macro-indicatori R1 e R2, rappresentativi rispettivamente del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e già rendicontati nei paragrafi dedicati.

Tali risultati evidenziano un livello di qualità ambientale della gestione classificabile come **avanzato**, con conseguente pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di efficacia del riciclo.

La valorizzazione del fattore di sharing nell'ambito del Piano Economico Finanziario è stata effettuata in conformità ai criteri previsti dal MTR-3, tenendo conto del livello di qualità ambientale della gestione, nonché in coerenza con le condizioni economiche e contrattuali vigenti.

Resta fermo che la determinazione del fattore di sharing risponde a finalità di regolazione tariffaria nell'ambito del MTR-3. In tale contesto, l'Ente territorialmente competente ha comunque proceduto a verificare la coerenza complessiva tra i valori risultanti dall'applicazione del metodo tariffario e le condizioni economiche previste dal contratto di servizio vigente.

Tale verifica è stata condotta tenendo conto della specifica configurazione dell'affidamento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in epoca antecedente all'introduzione della regolazione ARERA.

In tale ambito, l'Ente ha valutato la compatibilità tra le componenti economiche considerate ai fini tariffari e quelle effettivamente disciplinate dal rapporto contrattuale, al fine di garantire una rappresentazione coerente dei costi e dei ricavi nel Piano Economico Finanziario, nel rispetto sia della regolazione vigente sia degli equilibri contrattuali in essere.

È in ogni caso assicurata la coerenza complessiva tra i valori riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche del servizio, nell'ambito delle valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto che la valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, operata dal/i gestore/i del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, risulta conforme alle disposizioni di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche istruttorie svolte emerge che le componenti di costo relative agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito sono state determinate nel rispetto dei criteri

ALLEGATO 2

regolatori previsti, sulla base dei valori contabili e delle informazioni patrimoniali trasmesse dai gestori.

Con specifico riferimento alle vite utili dei cespiti, l'Ente territorialmente competente dà atto che:

- per i cespiti riconducibili alle categorie previste dalle tabelle regolatorie, risultano applicate le vite utili in conformità a quanto disposto dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3;
- per eventuali cespiti non direttamente riconducibili alle suddette tabelle, risulta applicato il criterio generale di cui al comma 15.4 del MTR-3, basato sulla vita utile tecnica ed economica del bene.

Non risultano, inoltre, adottate dal/i gestore/i vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie ai sensi dei commi 15.5 e 15.6 del MTR-3; pertanto, non si è reso necessario attivare specifiche valutazioni istruttorie in merito a deroghe, né procedimenti partecipativi con i gestori.

La valorizzazione complessiva dei costi risulta pertanto coerente con i principi di trasparenza, efficienza e corretta imputazione previsti dalla regolazione ARERA.

Inoltre, il gestore si è avvalso della **facoltà prevista dall'articolo 4.11** della determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, procedendo alla **riclassificazione dei costi di capitale all'interno delle componenti di costo operativo**.

Tale impostazione comporta che le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale investito non risultano esplicitamente rappresentate tra i costi d'uso del capitale, ma sono incluse, in forma indiretta, nelle componenti operative del servizio, in coerenza con quanto consentito dalla regolazione vigente.

L'Ente territorialmente competente ha verificato la coerenza di tale scelta con i dati contabili trasmessi e con la struttura dei costi del gestore, accertando che la riclassificazione non altera la complessiva rappresentazione economico-finanziaria della gestione né comporta duplicazioni o sovrastime dei costi riconosciuti.

La valorizzazione complessiva dei costi di capitale risulta pertanto coerente con i principi di efficienza, prudenza e corretta rappresentazione economico-finanziaria della gestione, in conformità alla regolazione ARERA vigente.

5.6 Conguagli

Per il periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto che **non sono state valorizzate** componenti a conguaglio afferenti ai costi variabili di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani residui (RCrTs), ai sensi dell'articolo 27.7 del MTR-3.

In particolare, pur in presenza di costi afferenti al trattamento dei rifiuti urbani residui, non risultano pienamente soddisfatte le condizioni per l'applicazione del meccanismo di conguaglio, in considerazione della non completa confrontabilità tra i costi riconosciuti nelle annualità pregresse e quelli coperti in tariffa nelle medesime annualità.

Tale circostanza è riconducibile, in particolare, all'incertezza nella classificazione degli impianti di destinazione nel precedente periodo regolatorio, con riferimento alla distinzione tra impianti di

ALLEGATO 2

chiusura del ciclo “minimi” e impianti operanti in regime di mercato, che non consente di ricostruire in modo analitico e coerente la base informativa necessaria ai fini del calcolo del conguaglio.

L'Ente territorialmente competente ha pertanto ritenuto, in un'ottica prudenziale e nel rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità dei dati previsti dalla regolazione, di non procedere alla valorizzazione della componente RC_{CTS}, rinviando l'eventuale applicazione del meccanismo di conguaglio alle successive annualità, a valle del consolidamento della classificazione impiantistica e della disponibilità di dati consuntivi omogenei e pienamente confrontabili.

Tale impostazione risulta coerente con le disposizioni del MTR-3, che subordinano il riconoscimento delle componenti a conguaglio alla presenza di scostamenti significativi adeguatamente determinabili, e consente di evitare il riconoscimento di partite economiche non supportate da elementi istruttori sufficientemente documentati e certificabili.

Con riferimento alla **componente a conguaglio I^{2025}** , di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025}=2\%$ come individuato dall'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa **non è stata valorizzata nel presente Piano Economico Finanziario**.

Tale scelta è motivata dal fatto che, per l'annualità di riferimento, **gli effetti derivanti dalla dinamica inflattiva risultano già riconosciuti al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale e/o delle precedenti determinazioni economiche**, con conseguente assenza di ulteriori oneri da recuperare mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalla regolazione ARERA.

Con riferimento alla componente a conguaglio I^{2025} , di cui all'art. 8.7 del MTR-3, riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti per l'annualità 2025 – determinati assumendo un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2 – e i medesimi costi riquantificati alla luce del tasso di inflazione I^{2025} pari al 2% di cui all'art. 8.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che la stessa non è stata valorizzata nel presente Piano Economico Finanziario.

Tale scelta discende dalla verifica istruttoria secondo cui gli effetti della dinamica inflattiva relativi all'annualità 2025 risulta già integralmente riconosciuta al gestore nell'ambito del rapporto contrattuale, in applicazione delle clausole di revisione prezzi basate sugli indici ISTAT e recepite mediante specifici atti amministrativi dell'Ente.

Gli oneri derivanti da tali adeguamenti risultano pertanto già contabilizzati e coperti nell'ambito del bilancio dell'Ente e dei corrispettivi riconosciuti al gestore, senza generare ulteriori differenze tra costi effettivi e costi già riconosciuti.

Alla luce di quanto sopra, non si rilevano scostamenti residui riconducibili alla dinamica inflattiva dell'annualità 2025 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'attivazione della componente a conguaglio I^{2025} , la cui valorizzazione determinerebbe una duplicazione del riconoscimento dei medesimi costi, in contrasto con i principi di corretta imputazione e copertura dei costi efficienti previsti dal MTR-3.

ALLEGATO 2

La valorizzazione delle componenti a congruaglio sopra indicate risulta coerente con le disposizioni del MTR-3 e con le risultanze del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità, garantendo il corretto allineamento tra costi effettivamente sostenuti e costi riconosciuti a livello tariffario.

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, *Tool* di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.

L'Ente territorialmente competente dà atto di aver effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, con riferimento al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dal Tool di calcolo MTR-3.

In particolare, le verifiche hanno riguardato:

- la coerenza tra i costi complessivamente riconosciuti nel Piano Economico Finanziario e le entrate tariffarie massime determinabili nel rispetto del limite alla crescita annuale;
- la sostenibilità economica della gestione, anche alla luce delle componenti previsionali introdotte, con particolare riferimento agli incrementi dei costi e agli adeguamenti dei costi di trattamento e smaltimento;
- la corretta rappresentazione dei costi operativi e delle componenti di congruaglio, nonché la loro compatibilità con i vincoli regolatori.

Dalle analisi effettuate emerge che, nei limiti delle informazioni disponibili e delle previsioni effettuate, il livello delle entrate tariffarie riconoscibili consente la copertura integrale dei costi efficienti della gestione, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio per l'intero periodo regolatorio.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto che le suddette valutazioni sono fondate sulla documentazione trasmessa da ciascun gestore del servizio, nell'ambito della procedura partecipata prevista dalla regolazione ARERA, nel corso della quale non sono emerse criticità tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Resta fermo che il Piano Economico Finanziario è costruito secondo logiche regolatorie e che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è effettuata ai fini della copertura tariffaria, in coerenza con il perimetro e i criteri del MTR-3.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo

ALLEGATO 2

del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

L'Ente territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, **si è avvalso della facoltà di applicare valori inferiori** rispetto alle entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3, al fine di garantire la **coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio**.

In particolare, è stata effettuata un'analisi comparativa tra:

- i costi trasmessi dal gestore nell'ambito del PEF grezzo;
- i corrispettivi contrattuali risultanti dall'offerta economica di aggiudicazione del servizio.

Dall'esito di tale confronto è emerso che i valori contrattuali risultano inferiori rispetto ai costi riconoscibili secondo la metodologia tariffaria, in ragione delle efficienze conseguite in sede di procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, l'Ente territorialmente competente ha proceduto alla riduzione proporzionale delle componenti di costo ammissibili, applicando una percentuale detrattiva finalizzata ad allineare i costi tariffari ai corrispettivi contrattuali, rinunciando al riconoscimento di parte dei costi risultanti dal PEF grezzo ma eccedenti i valori di corrispettivo contrattualizzati.

Tale scelta risulta coerente con quanto previsto dal citato comma 4.5, in quanto:

- consente di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento della procedura di gara;
- corrisponde agli elementi economici oggetto dell'offerta di aggiudicazione del servizio.

In applicazione della regolazione vigente, si assume sussistente, di conseguenza, l'accordo del gestore, non essendo necessario un ulteriore confronto formale, in quanto i valori tariffari così determinati risultano coerenti con le condizioni economiche contrattualmente pattuite.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che la riduzione delle componenti di costo non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto i valori riconosciuti risultano comunque idonei a garantire la copertura dei costi efficienti del servizio, come risultanti dall'affidamento.

Si evidenzia, altresì, che, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione ARERA in materia di contratti di servizio (deliberazione 385/2023/R/RIF), eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione devono essere tempestivamente segnalate dal gestore nell'ambito dei propri obblighi informativi nei confronti dell'Ente affidante.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario non emergono istanze, segnalazioni o elementi tali da evidenziare condizioni di squilibrio economico-finanziario, né richieste di revisione dei corrispettivi contrattuali.

Pertanto, la valorizzazione delle entrate tariffarie in misura inferiore rispetto a quelle teoricamente riconoscibili ai sensi del MTR-3 risulta coerente con le condizioni economiche della gestione e con gli obblighi contrattuali vigenti.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Con riferimento alla facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato l'eventuale possibilità di procedere alla rimodulazione delle componenti a conguaglio all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

Dalle analisi effettuate emerge che i conguagli determinati risultano di entità contenuta e sostenibile in relazione alla dinamica tariffaria complessiva, non rendendo necessario il ricorso a meccanismi di ripartizione pluriennale degli stessi.

In particolare, la valorizzazione delle componenti a conguaglio è stata effettuata secondo la distribuzione ordinaria prevista dal Tool di calcolo MTR-3, senza procedere ad alcuna rimodulazione tra le annualità del quadriennio.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto che, in assenza di rimodulazione, non si è reso necessario attivare specifiche procedure partecipate con il gestore ai fini della redistribuzione dei conguagli.

La scelta di non avvalersi della facoltà di rimodulazione risulta coerente con i principi di trasparenza e semplicità della struttura tariffaria, nonché con l'obiettivo di garantire una corretta e tempestiva imputazione dei costi, senza impatti significativi sulla sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Con riferimento alla facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato l'eventuale possibilità di procedere alla rimodulazione della quota di entrate tariffarie eccedente il limite annuale di crescita all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

Dalle analisi effettuate emerge che, pur in presenza di scostamenti tra le entrate tariffarie teoriche e quelle massime ammissibili in alcune annualità, si è ritenuto di non avvalersi della facoltà di rimodulazione delle eccedenze.

ALLEGATO 2

In particolare, la scelta è motivata dalla volontà di mantenere una struttura tariffaria coerente con i vincoli regolatori, evitando il differimento nel tempo del recupero delle componenti di costo e garantendo una rappresentazione trasparente e lineare delle dinamiche tariffarie.

L'Ente territorialmente competente ha inoltre verificato che il mancato ricorso alla rimodulazione non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto le entrate tariffarie sono state comunque determinate nel rispetto del limite annuale di crescita previsto dalla regolazione, mediante l'applicazione dei meccanismi di contenimento automatico delle entrate.

Non si è pertanto proceduto alla pianificazione del recupero delle eccedenze nelle annualità successive né oltre il periodo regolatorio, né si è reso necessario attivare specifiche procedure partecipate con il gestore ai fini della redistribuzione delle stesse.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, nonché con i principi di trasparenza e stabilità della regolazione.

Si evidenzia che le eccedenze rispetto al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie sono state assorbite prevalentemente mediante una **parziale esclusione delle componenti di costo tariffarie afferenti alla gestione interna o in economia del servizio** e, in particolare, alle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza (GTRU).

La scelta adottata è coerente con la gestione in economia del servizio da parte dell'Ente e non comporta effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, in quanto il rischio connesso alla mancata riscossione dei crediti è già oggetto di specifica copertura nell'ambito degli equilibri di bilancio dell'Ente, secondo la disciplina contabile vigente.

Tale impostazione consente di garantire il rispetto del limite alla crescita tariffaria, evitando impatti sulle componenti di costo direttamente afferenti ai gestori esterni e preservando, al contempo, la sostenibilità complessiva del servizio.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole del comma 4.1 del MTR-3 – allega un'apposita Relazione in cui attesta le valutazioni definite al comma 4.4 del MTR3.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 4.4 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto di aver valutato la sussistenza di eventuali condizioni tali da giustificare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione tali da rendere necessario il ricorso a tale facoltà, né esigenze connesse al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio che richiedano il superamento del limite previsto dalla regolazione.

Il Piano Economico Finanziario è stato pertanto predisposto nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, mediante l'applicazione dei meccanismi ordinari previsti dalla metodologia tariffaria.

ALLEGATO 2

Non si è quindi reso necessario procedere alla redazione dell'apposita relazione di cui al comma 4.4 del MTR-3, né all'attivazione di ulteriori procedure istruttorie o partecipate con il gestore.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, tutela dell'utenza e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.12 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto che, dal totale dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario, sono state sottratte le entrate valorizzate ai sensi dell'articolo 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC/2025, in coerenza con la regolazione vigente e con i dati disponibili alla data di predisposizione tariffaria.

In particolare, tra le detrazioni tariffarie sono state considerate, ove presenti e valorizzabili:

- il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Le suddette poste sono state portate in detrazione in quanto costituenti componenti che, secondo la disciplina regolatoria, concorrono alla riduzione del fabbisogno tariffario complessivo da coprire mediante il prelievo TARI.

Le ulteriori detrazioni eventualmente valorizzate sono state determinate sulla base degli importi effettivamente accertati o riscossi, secondo criteri di prudenza e coerenza contabile, al fine di evitare sovrastime delle entrate poste in abbattimento del costo del servizio.

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 277.313	€ 292.011	€ 296.975	€ 302.024
Detrazioni art. 4.5 della Determina n. 01/2025	€ 733	€ 680	€ 680	€ 680
Tariffa TARI	€ 276.580	€ 291.331	€ 296.295	€ 301.344

Di seguito la tabella di riepilogo sul dettaglio per la determinazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA n. 01/DTAC/2025.

ALLEGATO 2

<i>Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025</i>	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 733,05	€ 680,20	€ 680,20	€ 680,20
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Con riferimento al **contributo MIUR**, si dà atto che l'importo valorizzato nel Tool di calcolo (Allegato 1) è riferito alle annualità 2024 e 2025, corrispondente all'ultimo dato disponibile e attendibile alla data di predisposizione del Piano Economico Finanziario.

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PEF TARI 2026-2029

ai sensi della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3)

PREMESSA

La presente attestazione di validazione è predisposta dalla società SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L., in forza dell'incarico ricevuto per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-specialistico nell'ambito del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF TARI) per il periodo regolatorio 2026-2029, ai sensi della regolazione ARERA vigente, in favore del **COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attività è stata svolta in conformità a:

- Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3);
- Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025;

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività ha riguardato il supporto all'Ente Territorialmente Competente nelle fasi di analisi, verifica e consolidamento dei dati trasmessi dai gestori, nonché nella corretta applicazione della metodologia MTR-3.

ESITO DELLE VERIFICHE

Sulla base delle verifiche svolte, con riferimento alla coerenza, completezza e congruità dei dati nonché al rispetto della metodologia tariffaria, si attesta che il PEF risulta coerente con la regolazione vigente, correttamente elaborato secondo il MTR-3 e compatibile con i vincoli di crescita tariffaria, nei limiti della documentazione trasmessa dai soggetti gestori e acquisita nell'ambito del procedimento.

Si dà altresì atto che le attività istruttorie svolte, le verifiche effettuate e le determinazioni assunte ai fini della predisposizione tariffaria risultano puntualmente descritte nella Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2026-2029, alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio tecnico e motivazionale.

NATURA DELL'ATTESTAZIONE

La presente attestazione costituisce supporto tecnico-istruttorio alle funzioni di validazione e approvazione in capo al Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente.

L'attività è stata svolta sulla base della documentazione resa disponibile, senza configurare attività di revisione legale o certificazione contabile. Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti e declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione.

L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità medesima.

Il presente documento viene rilasciato per essere acquisito agli atti del procedimento di validazione del PEF TARI 2026-2029.

SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.

Dott. Francesco Tordera

(documento sottoscritto digitalmente)



FRANCESCO
TORDERA
16.06.2026
20:29:36
GMT+02:00